

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 508

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

e col Ministro dei trasporti

(TESINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	20
Testo del decreto-legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI - Il decreto di cui si chiede la conversione reitera, tra le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298 (la cui conversione non è intervenuta nei prescritti termini costituzionali), quelle la cui indifferibilità è essenziale ai fini della certezza dei rapporti tributari, tenendo, peraltro, conto delle modifiche che la 6^a Commissione del Senato vi ha apportato in sede di esame del relativo disegno di legge di conversione. Il provvedimento reca, inoltre, le disposizioni riguardanti il regime impositivo delle abitazioni già contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, anch'esso decaduto per decorrenza dei termini.

Si illustrano qui di seguito gli articoli del provvedimento.

Con l'articolo 1 vengono riproposte le misure dirette alla eliminazione di cause strutturali della formazione dei crediti di imposta, attraverso la soppressione della ritenuta sugli interessi derivanti da conti interbancari e la compensazione, per alcune particolari categorie di contribuenti, dei crediti IVA in occasione dell'acquisto di beni di investimento.

Per le situazioni pregresse si interviene, da un lato, rimborsando con titoli di Stato i crediti più rilevanti e, dall'altro, introducendo meccanismi di semplificazione e snellimento nelle procedure automatizzate. L'entità e la natura degli interventi previsti sono tali da produrre benefici effetti eliminando situazioni penalizzanti per le imprese. A tale scopo, si prevede la possibilità di estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato, con un tasso di interesse non inferiore a quello applicabile sulla base delle norme vigenti per ciascuna imposta. I crediti in parola sono quelli risultanti dalle

liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, non sia inferiore a lire 100 milioni, al netto degli interessi maturati. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; le modalità di presentazione delle richieste di rimborso e le procedure per le operazioni di riscontro dei crediti, da completare entro il 15 ottobre 1992, verranno indicate con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Sono comunque fatte salve le richieste di rimborso già presentate a norma del decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

Viene, pertanto, autorizzata l'emissione di titoli di Stato aventi libera circolazione, con godimento 1° gennaio 1993 - le cui caratteristiche verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro - fino all'importo di lire 7.500 miliardi, con conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato del ricavo netto dei titoli emessi. Lo stesso articolo 1 prevede, altresì, il rimborso, con l'adozione di procedure semplificate, dei crediti risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, sia per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, inferiore a lire 100 milioni. Per quanto riguarda il rimborso dei crediti relativi alle imposte sui redditi, si provvede a rendere più sollecite le procedure auto-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

matizzate previste dalla vigente normativa (articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), introducendo, a tal scopo, opportune modifiche relativamente alla formazione delle liste di rimborso e all'emissione dei vaglia cambiari. Allo scopo di snellire ulteriormente l'effettuazione dei rimborsi e di armonizzare le modalità di riscossione a quelle generalmente previste dalla legge sull'assegno (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) viene ora previsto - con una formulazione più adeguata - l'invio tramite il sistema postale di tutti i vaglia cambiari al domicilio fiscale degli aventi diritto, prescrivendo la formula dell'assicurata per i vaglia di importo superiore a 10 milioni di lire.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, al fine di agevolarne l'effettuazione, si prevedono particolari procedure semplificate mediante la predisposizione di un verbale di liquidazione le cui risultanze costituiscono gli elementi contabili per l'emissione di ordinativi di contabilità speciali per l'esecuzione dei rimborsi nonché del pagamento degli interessi maturati. Si dispone altresì che le procedure di semplificazione delle operazioni di riscontro siano eseguite in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992), in modo da accelerare gli adempimenti di certificazione connessi alla esecuzione dei rimborsi stessi, e che, anche per gli anni 1986 e 1987, gli interessi maturati vengano liquidati con le modalità già previste per gli anni successivi dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Assume, poi, particolare rilievo la disposizione con la quale si viene ad incidere nella struttura del tributo, che è finalizzata ad evitare l'insorgere di eccedenze rimborsabili nei confronti dei soggetti che si trovano costantemente a credito, a causa della diversità delle aliquote applicabili sulle vendite e sugli acquisti, ovvero perché

le operazioni effettuate sono totalmente o in parte prevalente non assoggettate all'imposta. I soggetti che si trovano nelle suddette condizioni possono effettuare acquisti, senza pagamento dell'imposta, di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, nei limiti dell'importo risultante a credito e non richiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, sempre che detto importo sia superiore a lire cinque milioni. Il delineato sistema trova quindi applicazione limitatamente agli acquisti finalizzati all'effettuazione di investimenti.

L'articolo in rassegna prevede inoltre l'inclusione tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non imponibili alla imposta sul valore aggiunto, anche delle prestazioni di servizi di intermediazione, rese in nome e per conto delle agenzie di viaggio al di fuori della Comunità economica europea, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 15, n. 14, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari.

Nello stesso articolo 1 vengono anche accolte le pressanti richieste avanzate dai Paesi esteri espositori che partecipano alla manifestazione «Colombo '92», che si tiene a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992, tendenti ad escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di beni e servizi necessari per la realizzazione degli *stands* e l'organizzazione espositiva. Infatti vengono concessi benefici che si sostanziano non in minori entrate ma in facilitazioni circa gli adempimenti fiscali che altrimenti sarebbe necessario porre in essere per conseguire il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti di beni strumentali e altri servizi connessi, mediante la nomina - articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - di un rappresentante fiscale. Inoltre si dispone che non rilevano

agli effetti dell'IVA le attribuzioni *ex lege* al demanio dello Stato delle opere di carattere permanente realizzate dall'ente «Colombo '92» per l'effettuazione della manifestazione. La disposizione non comporta alcuna perdita di gettito in quanto i trasferimenti di cui trattasi avvengono *ope legis* e senza previsione di corrispettivo.

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - in applicazione dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, - sono stati emessi ruoli speciali aventi scadenza alle rate di settembre e novembre 1991. I carichi tributari iscritti in tale particolare tipo di ruoli non sono rateizzabili stante il disposto dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le cui norme tornano applicabili anche nella fattispecie di iscrizioni *ex* articolo 67 sopracitato. Il 30 dicembre 1991 è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66), entrato in vigore in data 2 gennaio 1992, che, all'articolo 3, comma 11, ha inserito nell'articolo 67, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, dopo la parola «coattiva», la locuzione «ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Con tale inserimento la riscossione coattiva dei carichi relativi alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari si effettua a decorrere dal gennaio 1992, mediante iscrizione nei ruoli «suppletivi», previsti dal menzionato articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per i quali può trovare applicazione il disposto dell'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che consente all'Amministrazione finanziaria di disporre agevolazioni di pagamento fino ad un massimo di dieci rate. Al fine di eliminare una evidente disparità di trattamento nei confronti di contribuenti iscritti a ruolo per carichi tributari aventi stessa natura, con l'articolo 1 in rassegna si prevede, infine, l'estensione

ai ruoli resi esecutivi anteriormente al 2 gennaio 1992 della modificazione apportata all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 417 sopra citato. In conseguenza l'Amministrazione finanziaria potrà disporre anche per i carichi iscritti in detti ruoli le agevolazioni di pagamento previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Con l'articolo 1 si prevede, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la ritenuta, prevista dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai depositi e dai conti correnti interbancari.

Come già evidenziato, la modifica del regime della ritenuta alla fonte nei rapporti interbancari si prefigge lo scopo di eliminare - o, per lo meno, di ridurre drasticamente - il fenomeno della formazione di ingenti crediti di imposta nell'ambito del sistema creditizio.

Detta finalità può essere raggiunta soltanto attraverso la totale soppressione della ritenuta di cui al comma secondo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sugli interessi, premi ed altri frutti relativi ai depositi ed ai conti correnti - in tutte le tipologie conosciute dalla operatività bancaria - intrattenuti fra aziende ed istituti di credito.

Com'è infatti noto, la formazione di ingenti crediti di imposta derivanti dalla eccedenza delle ritenute alla fonte subite, rispetto all'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale di redditi, ha rappresentato e rappresenta un fenomeno patologico per il settore bancario, che si è manifestato con evidenza fin dagli anni immediatamente successivi alla riforma tributaria del 1974. In particolare, il motivo principale dell'accumularsi di tali crediti va ricercato nella vigente normativa in tema di trattamento fiscale dei redditi di capitale, che prevedono appunto l'indiscriminato assoggettamento alla ritenuta alla fonte degli interessi sui depositi e conti correnti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bancari, senza distinguere tra rapporti posti in essere con l'ordinaria clientela e quelli interbancari.

L'estensione del prelievo (con l'aliquota del 30 per cento) anche su proventi che rivestono non già la natura di frutti dell'investimento, ma quella di meri «ricavi lordi» dell'attività di scambio di fondi sul mercato intercreditizio, fa sì che per le aziende ed istituti di credito le imposte pagate in via anticipata assumano un peso sicuramente sproporzionato rispetto all'effettivo reddito imponibile, ripercuotendosi in modo fortemente negativo sulla liquidità aziendale.

Nonostante l'introduzione di alcune misure volte a contenere il cennato fenomeno, consistenti fra l'altro: nell'abolizione della ritenuta, disposta con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sugli interessi corrisposti dalle aziende e dagli istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria; nella commisurazione del prelievo alla fonte in parola, nel caso si tratti di conti correnti reciproci per servizi resi, alla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi (articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72), la situazione creditoria si è poi ulteriormente aggravata negli anni più recenti con la introduzione nel 1986 della ritenuta anche sugli interessi dei titoli pubblici, a seguito del venir meno del regime di esenzione, con progressiva equiparazione degli stessi, sotto il profilo impositivo, alle obbligazioni emesse dalle società per azioni quotate in borsa.

L'articolo 2 si fa carico di risolvere due problemi afferenti la casa di abitazione, tutelando gli aspetti sociali che sottostanno alla esigenza di rendere concreto l'accesso e la disponibilità dell'abitazione per i cittadini.

In primo luogo infatti si enuncia la chiara portata sistematica e logica di quanto previsto dall'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non può non tenere conto degli effetti economici che cadono sul contribuente, il quale destina ad

abitazione principale la propria abitazione. Tale onere non può infatti essere determinato in ammontare superiore a quello che lo stesso soggetto subirebbe se concedesse in locazione soggetta a regime di determinazione legale del canone siffatta abitazione. Ragioni di equità impongono infatti proprio l'applicazione logica di analoghi criteri di determinazione.

In secondo luogo si agisce sul settore delle imposte sui trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso abitazione non di lusso, mantenendo sostanzialmente le agevolazioni già previste sino al 31 dicembre 1991 (imposta di registro nella misura del 4 per cento, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, e imposta comunale sull'incremento di valore ridotta al 50 per cento) ed assicurando nel contempo che la normativa non venga utilizzata per acquisizioni diverse da quelle che soddisfano all'esigenza di assicurare ai cittadini l'acquisto della prima casa. Dette agevolazioni vengono infatti concesse a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello nel quale ha sede l'impresa dalla quale dipende, e che l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, nell'atto d'acquisto di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato; di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dalle disposizioni dello stesso articolo 2 del decreto-legge, nè di quelle previste da analoghe disposizioni precedenti.

Viene altresì previsto che, nel caso in cui l'immobile acquistato con i benefici sopra menzionati, sia ceduto volontariamente a titolo oneroso o gratuito prima che siano decorsi cinque anni dalla data di registrazione dell'atto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero l'imposta sul valore aggiunto, se si tratta di cessione soggetta a tale tributo, sono dovute nella misura ordinaria aumentata del 30 per cento.

Si prevede poi che il contribuente il quale, per gli atti di acquisto formati successivamente al 1° gennaio 1992, non abbia potuto beneficiare delle disposizioni agevolative recate dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), può chiedere (con istanza da presentarsi a pena di decadenza entro un anno all'ufficio del registro competente) l'applicazione delle disposizioni illustrate, dichiarando contestualmente la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti. In presenza delle stesse condizioni e requisiti, è previsto, infine, per gli atti di acquisto già sottoposti a registrazione nel predetto periodo con pagamento delle imposte in misura normale, il rimborso delle imposte su richiesta dell'interessato.

L'articolo 3 (con la formulazione già adottata dalla Commissione Finanze del Senato) dispone la revisione (che verrà attuata con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane sulla base di criteri che, per la determinazione della redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni (si fa cioè riferimento alla globalità degli elementi rilevanti ai fini della redditività media ordinariamente ritraibile). Inoltre viene previsto che in uno alla revisione generale degli estimi venga effettuata (e condotta a termine) anche la revisione della qualificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane superando così quelle distorsioni ipotizzabili proprio per la non corrispondenza di situazioni di fatto alla classificazione catastale. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rimangono in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza dal 1° gennaio 1992, le tariffe e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 secondo i criteri previsti da questo stesso decreto. In conseguenza di questo principio si è indotti altresì a precisare (così

tenendo conto anche delle leggi che a partire dal 1° settembre 1991 hanno richiamato espressamente i valori catastali determinati a seguito della revisione generale degli estimi disposta con il decreto 20 gennaio 1990, recependo anch'esse nella sostanza le disposizioni di questo decreto e quindi anche il criterio con il quale doveva essere eseguita la revisione) che nei casi di cui all'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (limiti al potere degli uffici per la rettifica del valore degli immobili in tema di INVIM straordinaria); dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (calcolo del valore degli immobili per la rivalutazione); dell'articolo 58 della stessa legge n. 413 del 1991 (calcolo del valore degli immobili per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa); dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 (riferimento ai medesimi valori richiamati dall'articolo 58 della legge n. 413 del 1991), il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali quali risultano stabilite dall'Amministrazione a seguito della revisione generale autorizzata con il decreto del 20 gennaio 1990 ed eseguita sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile. La stessa esigenza si pone ovviamente anche per la individuazione del limite al potere di verifica degli uffici ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti degli immobili urbani.

L'articolo 4 contiene talune disposizioni di modifica della recente legge 30 dicembre 1991, n. 413, rese necessarie dall'esigenza di rimuovere dubbi interpretativi e possibili problemi applicativi.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi vengono apportate modifiche alle disposizioni concernenti la definizione delle situazioni e pendenze tributarie (una significazione particolare assume la disposizione secondo cui per le cooperative, che ispirandosi a finalità mutualistiche meritano un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trattamento agevolato, non è obbligatoria la rivalutazione degli immobili). In particolare, all'articolo 59 della predetta legge n. 413, si stabilisce che anche per le annualità per le quali viene presentata dichiarazione integrativa semplice gli importi provvisoriamente iscritti a ruolo e versati si scomputano da quelli dovuti per le annualità medesime limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.

Relativamente al settore dell'imposizione indiretta le modifiche proposte riguardano:

a) la normativa dell'imposta sul valore aggiunto, in modo da prevedere - nell'ipotesi di esercizio congiunto di prestazioni di servizi e altre attività da parte di uno stesso soggetto - che, qualora il contribuente (attraverso la distinta annotazione dei corrispettivi) non dia indicazione della parte del volume di affari imputabile a ciascun tipo di attività, resta applicabile per tutte le attività il limite di 360 milioni di lire. Va da sé che sotto il profilo di un corretto e trasparente rapporto tra contribuente e Amministrazione, la «annotazione distinta» (che non sta a significare contabilità separata) costituisce, nella sistematica del tributo, il primo presupposto necessario per ogni semplificazione e, attesa la consentita possibilità per i contribuenti di avvalersi delle particolari e specifiche disposizioni dettate ai fini della definizione agevolata delle pendenze relative a periodi pregressi, mira ad assicurare per il futuro una corretta impostazione della documentazione di supporto alla registrazione, alla liquidazione e al versamento dell'IVA;

b) talune disposizioni relative alla definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di:

integrare la disposizione (articolo 44, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991) che indica le modalità di definizione dell'imposta (con pagamento del 50 per cento) nel caso in cui la controversia abbia per oggetto una eccedenza di credito, esposta in dichiarazione, non riconosciuta dall'ufficio in sede di rettifica, prevedendo tale facoltà anche nel caso di mancato riconoscimento della eccedenza mediante accertamento induttivo;

consentire di portare in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993 l'eccedenza di imposta già versata e non compensata con quella dovuta per definizione agevolata delle pendenze;

sospendere (in linea con quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi), la riscossione provvisoria dell'imposta accertata, qualora sia stato proposto ricorso contro l'accertamento; a tal fine sono state apportate le opportune integrazioni all'articolo 48;

espungere dall'articolo 49 la disposizione (ultimo periodo del comma 7) che prevede l'applicazione anche in materia di IVA della disposizione relativa alla percentuale di scostamento (dei ricavi e compensi dichiarati rispetto a quelli accertati con i coefficienti) per la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi qualora concorrano redditi di partecipazione, redditi di impresa e di lavoro autonomo. Il riferimento all'IVA si appalesa inconferente in quanto le uniche percentuali utilizzabili in tale settore sono quelle del 20, 18 e 15 per cento previste dall'articolo 38, comma 2 della stessa legge n. 413 del 1991;

esplicitare che l'ufficio IVA può procedere alla notifica di nuovi avvisi di accertamento nell'ipotesi di definizione di controversie aventi ad oggetto unicamente pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali; si è provveduto pertanto a sopprimere nell'articolo 57, comma 3, il riferimento all'articolo 47 della stessa legge n. 413 del 1991;

c) talune disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle pendenze tributarie per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni nonché per l'INVIM, stabilendo:

una nuova decorrenza dei termini per l'accertamento in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione delle pendenze;

la non applicabilità degli interessi di mora anche per le altre tasse e imposte indirette di cui al comma 9 dell'articolo 53 della citata legge n. 413;

la sospensione sino al 31 dicembre 1993 dei termini di prescrizione e decaden-

za per l'accertamento delle imposte complementari e suppletive.

L'articolo in rassegna provvede poi a disciplinare i riflessi civilistici conseguenti al versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA dovute in base alla dichiarazione integrativa disponendo che l'ammontare degli importi dovuti eccedente quello già eventualmente accantonato può essere imputato, in tutto o in parte, alle riserve risultanti nel bilancio.

L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato:

a) al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data;

b) al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1992 o in corso a tale data.

L'articolo 4 contiene, inoltre, norme interpretative della legge n. 218 del 1990, sia per quanto riguarda la composizione del capitale sociale delle società per azioni nate dalla trasformazione degli enti, sia per quanto riguarda l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai processi di trasformazione e le norme necessarie al fine di consentire uno snellimento delle procedure per l'acquisizione della concreta disponibilità dei beni da parte dell'ente Ferrovie dello Stato.

Detti beni, infatti, sono stati trasferiti dal patrimonio della soppressa Azienda delle Ferrovie dello Stato al patrimonio dell'ente Ferrovie dello Stato con la legge istitutiva 17 maggio 1985, n. 210.

L'ente Ferrovie dello Stato, tuttavia, per acquisire la materiale disponibilità dei beni immobiliari, deve procedere ad una serie di operazioni che terminano con le valutazioni catastali e le trascrizioni nei registri immobiliari.

La procedura, disciplinata dalla legge n. 210 del 1985, è particolarmente complessa, tanto da consentire fino ad oggi, e cioè in sette anni, il trasferimento del solo 5 per cento del patrimonio complessivo.

Con le disposizioni in esame viene attribuito all'ente il compito di procedere a tutte le operazioni preliminari, nonché a

richiedere direttamente le valutazioni e trascrizioni, con opportune garanzie per il Ministero delle finanze.

In considerazione del processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni, prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, l'articolo 5 prevede che resta affidato al Ministero delle finanze il servizio del gioco del lotto automatizzato e che lo stesso Ministero delle finanze può trasferire, con atti di concessione, i propri poteri a soggetti che diano idonee garanzie di affidabilità e sicurezza sia in relazione alla consistenza patrimoniale che alla struttura tecnico-organizzativa. Come è dato vedere la disposizione recepisce gli indirizzi emersi in sede parlamentare e supera le obiezioni sorte anche in sede comunitaria.

Un'ultima considerazione merita l'articolo 6. A questo proposito va osservato che il comparto della distribuzione dei prodotti petroliferi risente di rigidità che hanno impedito la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, determinando un progressivo allontanamento degli *standard* italiani da quelli europei, i quali hanno livelli di efficienza e di erogato medio decisamente superiori.

Esiste, inoltre, per i distributori la difficoltà di poter usufruire di canali commerciali aggiuntivi per merci diverse dai carburanti (alimentari, abbigliamento, prodotti per l'automobile, eccetera). Ad esempio, in Germania, queste attività rappresentano il 50 per cento del reddito complessivo del gestore, mentre in Italia si è attestati intorno al 5 per cento. Il processo di razionalizzazione è stato avviato recentemente sia attraverso una prima fase di liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo che consente di indennizzare i gestori a fronte della chiusura di punti di vendita.

L'articolo 6 concorre a tale processo di razionalizzazione attraverso la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti; tale beneficio consente di alleviare una pressione fiscale complessi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va che, essendo connessa anche al giro d'affari che include una vasta quota di imposte, aveva raggiunto livelli impropri rispetto all'effettivo reddito delle imprese stesse.

Il credito di imposta è concesso fino ad un erogato di 10 milioni di litri per anno in quanto al di sopra di corrispondenti volumi di affari pari a circa 12 miliardi di lire per anno non si giustificano riduzioni della pressione fiscale sul reddito marginale.

L'articolo 6 detta, inoltre, disposizioni nell'intento di incidere (pur con i limiti di una evidente esigenza di sperimentazione) sui fenomeni di inquinamento dovuto alle emissioni degli automezzi circolanti: in particolare intende incentivare la produzione di benzina a basso tenore di benzene e di gasolio con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento. L'incentivazione consiste in una riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine che verrà applicata in occasione degli aumenti dell'imposta che sono previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione alle variazioni dei prezzi internazionali. La riduzione sarà concessa, fino al 31 dicembre 1994, in misura non superiore a lire 20 al litro per le benzine ed a lire 21 al litro per gli oli da gas, aventi le suindicate caratteristiche, mediante accredito, ai soggetti tenu-

ti, al pagamento del tributo, della differenza dell'imposta di fabbricazione, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il provvedimento presenta carattere di urgente necessità tenuto conto di improrogabili esigenze quali quelle di: impegnare in tempo utile gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1992, in relazione ai complessi adempimenti necessari per il rimborso con titoli di Stato dei crediti di imposta; sopprimere la ritenuta sugli interessi sui conti interbancari per recuperare i ritardi nel mercato interbancario, anche in vista della realizzazione del mercato unico europeo; introdurre alcuni necessari correttivi alla legge 31 dicembre 1991, n. 413; evitare l'insorgere o il persistere di incertezze connesse ad adempimenti tributari che richiedono di calcolare il valore degli immobili urbani sulla base di tariffe e rendite catastali; mantenere nell'ambito del Ministero delle finanze il servizio del gioco del lotto consentendo inoltre la possibilità di affidarlo in concessione con criteri che assicurino l'efficienza e la salvaguardia di preminenti interessi anche di ordine pubblico.

I riflessi che dalle disposizioni illustrate deriveranno sul gettito sono analizzati nella apposita relazione tecnica qui di seguito riportata.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1, 2 e 3.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 dispongono che, a richiesta, vengano eseguiti i rimborsi dei crediti IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA superiori a 100 milioni di lire relativi agli anni d'imposta fino al 1985.

Dall'allegata tabella A emerge che i rimborsi relativi all'IRPEF, ILOR persone fisiche ed IVA superiori ai 100 milioni di lire sono in numero ed importo non significativi avendo escluso i casi contestati e quelli per i quali esistono carichi pendenti.

Per quanto riguarda IRPEG ed ILOR persone giuridiche risultano 7.750 situazioni di credito per un importo, comprensivo degli interessi maturati alla data del 31 dicembre 1992, di 8.100 miliardi di lire.

Se si tiene conto che una parte dei contribuenti interessati opererà per la compensazione di tali crediti in sede di rivalutazione obbligatoria degli immobili (articoli da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) per la quale è stato stimato un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, nonchè dei probabili casi di esclusione dei soggetti per i quali gli uffici non potranno accogliere la richiesta a causa di situazioni ancora non definite, i 7.500 miliardi di lire resi disponibili dalla legge finanziaria per l'emissione dei titoli di Stato risultano sicuramente sufficienti. L'onere relativo agli interessi conseguenti all'emissione dei titoli di Stato è valutato in lire 975 miliardi a decorrere dal 1993, ipotizzando un tasso del 13 per cento al lordo delle ritenute fiscali.

Per una compiuta valutazione degli effetti finanziari connessi alla suddetta operazione vanno considerate anche le maggiori entrate per il 1993 ed il 1994 derivanti dall'applicazione della ritenuta sui predetti interessi: 975 miliardi \times 12,5 per cento = 122 miliardi arrotondati a 120 miliardi.

Articolo 1, commi 4 e 5.

Il comma 4 prevede l'estinzione dei crediti inferiori ai 100 milioni di lire con riferimento agli anni fino al 1985, utilizzando le procedure automatiche già previste, opportunamente modificate per accelerare i tempi di esecuzione.

Dalla tabella A risulta che con tali procedure dovranno essere smaltiti 59.000 rimborsi IVA per un importo di lire 526 miliardi, circa 3 milioni di rimborsi IRPEF ed ILOR persone fisiche per un importo di lire 882 miliardi, nonchè 193.500 rimborsi IRPEG e ILOR persone giuridiche per un importo di lire 1.890 miliardi.

A tale impegno si farà fronte con i fondi della riscossione per quanto riguarda l'IVA, mentre per l'IRPEF, IRPEG e ILOR nell'ambito degli stanziamenti già previsti nei capitoli 4752 e 4769 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1992.

Tali rimborsi trovano spazio finanziario nell'ambito delle predette disponibilità, atteso che gli adempimenti connessi alla ristrutturazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Amministrazione finanziaria, di cui alla recente legge 29 ottobre 1991, n. 358, determineranno necessariamente un rallentamento nell'attività amministrativa relativa agli ordinari rimborsi previsti per l'anno 1992.

Articolo 1, comma 7.

Per il 1992 la norma non genera variazioni di gettito in quanto il credito utilizzabile è quello della dichiarazione IVA da presentarsi nel 1993.

Per il 1993, da un'analisi effettuata sulla base delle dichiarazioni IVA a rimborso presentate nel 1991, per i 31.000 soggetti interessati, che hanno esposto lire 2.750 miliardi di rimborsi, è emersa una massa di investimenti dell'ordine di 2.000 miliardi.

La compensazione, quindi, comporterebbe un minor gettito di 350 miliardi di lire compensati però da minori rimborsi, della stessa entità, sia pure concentrati alla fine dell'anno, in relazione alla riduzione dei ritardi oggi esistenti anche in conseguenza dell'istituzione del conto fiscale.

Articolo 1, comma 8.

I servizi di intermediazione resi per nome e per conto delle agenzie di viaggio fuori dal territorio della CEE vengono considerati non imponibili ai fini dell'IVA.

La perdita di gettito è puramente teorica in quanto la norma evita il ricorso a forme di aggiramento, attraverso soggetti esteri, riportando le attività nel territorio nazionale.

Articolo 1, comma 9.

L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, relativamente ai beni e servizi degli espositori esteri alla manifestazione «Colombo '92», non comporta variazioni di gettito. Infatti vengono concessi benefici che si sostanziano non in minori entrate ma in facilitazioni circa gli adempimenti fiscali che sarebbe necessario porre in essere per il recupero dell'imposta assolta, ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Inoltre la disposizione che considera fuori dal campo di applicazione le attribuzioni al demanio delle opere realizzate dall'ente «Colombo '92», non comporta alcuna perdita di gettito in quanto i trasferimenti avvengono *ope legis* e senza previsione di corrispettivi.

Articolo 1, comma 10.

Viene consentito all'Amministrazione finanziaria di rateizzare, fino ad un massimo di dieci rate, i carichi relativi alla riscossione coattiva delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Con tale provvedimento sarà possibile, attraverso una oculata gestione di tale facoltà concessa all'Amministrazione, di recuperare nel tempo quelle somme che altrimenti il contribuente non sarebbe in grado di onorare e che, per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mancanza di beni patrimoniali da pignorare, andrebbero definitivamente perdute per le casse dello Stato.

Articolo 1, comma 11.

Per quanto concerne l'abolizione della ritenuta sui conti correnti interbancari, da una relazione dell'Associazione bancaria italiana, relativamente a un campione significativo di banche (rappresentante il 52 per cento del totale) risulta la seguente situazione per il 1989:

	<i>miliardi di lire</i>
Interessi su conti correnti e depositi interbancari	1.920
Ritenute operate sugli interessi	560
Eccedenza d'imposta IRPEG (di cui 310 miliardi, pari al 39,2 per cento, in attesa di rimborso e 480 miliardi, pari al 60,8 per cento, da portare in diminuzione negli anni successivi)	790

Sempre dal predetto campione risulta che, abolendo la ritenuta sugli interessi dei conti correnti interbancari, le eccedenze di imposta si ridurrebbero da 790 miliardi di lire a 470 miliardi di lire; per cui risulta una «incidenza» delle ritenute sulle citate eccedenze del 40,5 per cento (790-470): 790.

Nel periodo 1989-1990 gli interessi sui depositi interbancari risultanti dalle statistiche finanziarie della Banca d'Italia sono rimasti sostanzialmente stabili.

Tenuto conto, altresì, che nel periodo gennaio-luglio 1991, rispetto al medesimo periodo dell'anno 1990, l'evoluzione dei depositi interbancari e dei relativi tassi di interesse desunta dalle predette statistiche mostra una flessione degli interessi nella misura del 17 per cento circa, si può ragionevolmente ipotizzare il seguente quadro di riferimento:

	<i>miliardi di lire</i>
Interessi su conti correnti e depositi interbancari	1.594
Ritenute operate sugli interessi	465
Eccedenza d'imposta IRPEG (di cui 257 miliardi, pari al 39,2 per cento, in attesa di rimborso e 399 miliardi, pari al 60,8 per cento, da portare in diminuzione negli anni successivi)	656

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Confermando tali dati anche per gli anni successivi ed estrapolando il campione si avrà:

	1992	1993	1994
	<i>miliardi di lire</i>		
Ammontare ritenute	895	895	895
Minori entrate	-	- 1.790	- 895

L'abolizione della ritenuta d'acconto sugli interessi interbancari non comporta alcun effetto nel 1992, in quanto gli istituti di credito dovranno comunque versare un acconto pari al 100 per cento delle ritenute operate nell'anno 1991.

Nell'anno 1993 si ha invece una minore entrata di imposta sostitutiva di lire 1.790 miliardi dovuta per lire 895 miliardi al recupero del predetto acconto versato nel 1992 e per lire 895 miliardi all'abolizione della ritenuta. Nel 1994 - situazione a regime - si avrà una minore entrata di imposta sostitutiva di lire 895 miliardi, pari all'ammontare delle ritenute non più operate.

Corrispondentemente si avranno per l'IRPEG maggiori entrate nel 1993 di lire 1.071 miliardi e nel 1994 di lire 695 miliardi, come illustrato di seguito:

	1992	1993	1994
	<i>miliardi di lire</i>		
Quota ritenute comprese nelle eccedenze: 40,5 per cento di 656:0,52...	511	511	511
Quota ritenute non comprese nelle eccedenze	384	384	384
Maggiori versamenti IRPEG a saldo ...	-	695	319
Maggiori versamenti IRPEG in acconto .	-	376	376
		1.071	695

Le maggiori entrate IRPEG nel 1993 sono costituite da lire 384 miliardi di IRPEG non anticipata in precedenza sotto forma di ritenute d'acconto sugli interessi, da lire 311 miliardi di ritenute subite non più compensate con l'IRPEG da versare (60,8 per cento di 511 miliardi) e da lire 376 miliardi derivanti dall'incremento degli acconti versati per il 1993 (98 per cento di 384 miliardi).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1994 si avrà una maggiore entrata di lire 695 miliardi composta da lire 319 miliardi a saldo del 1993 (384 miliardi, meno 376 miliardi versati in acconto, più 311 miliardi non più compensati) e nuovamente da lire 376 miliardi in acconto.

L'abolizione delle ritenute sui conti correnti interbancari ha il seguente effetto:

	1993	1994
	<i>miliardi di lire</i>	
Minori entrate imposta sostitutiva	- 1.790	- 895
Maggiori entrate IRPEG	1.071	695
Totale minori entrate	- 719	- 200

L'effetto netto sul gettito tra dette minori entrate e i maggiori introiti rinvenienti dall'applicazione della ritenuta sugli interessi relativi ai titoli di Stato (lire 120 miliardi) è di - 599 miliardi di lire per il 1993 (- 719 + 120) e - 80 miliardi di lire a decorrere dal 1994 (- 200 + 120), arrotondati, rispettivamente, a - 600 miliardi e a - 100 miliardi.

Articolo 2.

Comma 1. La convenienza per i proprietari della casa di abitazione di applicare in luogo del reddito calcolato con i nuovi estimi catastali quello risultante applicando le regole dell'equo canone è relativa solo a pochi casi, così come risulta dall'indagine a campione effettuata dal Ministero delle finanze. Pertanto in termini di perdita di gettito complessivo, il fenomeno può essere considerato del tutto irrilevante e, comunque, più che compensato dal maggior gettito connesso ad una più aggiornata valutazione degli introiti derivanti dall'aumento degli estimi catastali.

Comma 2. - In sede di quantificazione della perdita di gettito conseguente alla proroga (articolo 3, comma 2, della legge n. 415 del 1991) dell'agevolazione relativa all'acquisto della prima casa, la perdita di gettito era stata quantificata in 600 miliardi per il 1991, 610 per il 1992 e 620 per il 1993.

L'attuale riformulazione della norma, mentre da una parte riduce la restrizione territoriale (non si può accedere all'agevolazione se si possiede un immobile nello stesso comune invece che nel territorio nazionale), dall'altra introduce una restrizione temporale sull'effettivo possesso dell'immobile che non può essere inferiore ai cinque anni. Tali innovazioni, ai fini del gettito, trovano fra loro compensazione in quanto rientrano nei limiti dell'approssimazione della stima effettuata in sede di relazione tecnica della predetta legge finanziaria.

Comma 3. - La riformulazione della norma di cui al comma 2 assume validità a partire dal 1° gennaio 1992 per cui è previsto il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rimborso delle maggiori imposte versate per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, non hanno potuto usufruire delle agevolazioni.

A tal proposito c'è da osservare che in vista della scadenza delle agevolazioni con la vecchia norma e del generalizzato aumento degli estimi catastali dal 1° gennaio 1992, la stragrande maggioranza dei cittadini interessati a comprare la casa di abitazione hanno fatto di tutto per chiudere i contratti d'acquisto entro il 31 dicembre 1991. Nei primi giorni del 1992 infatti il numero dei contratti della specie, presentati per la registrazione ai competenti uffici, è stato del tutto irrilevante per cui anche il problema dei rimborsi può considerarsi del tutto eventuale ed episodico, e comunque più che compensato dal maggior gettito connesso ad una più aggiornata valutazione degli introiti derivanti dall'aumento degli estimi catastali.

Articolo 4, commi 1 e 2.

Trattasi essenzialmente di modifiche tecniche alla legge n. 413 del 1991.

Tuttavia alcune modifiche alle norme sul condono nonché l'esclusione della rivalutazione obbligatoria degli immobili posseduti dalle cooperative agricole e dalle piccole imprese e dalle cooperative di produzione e di lavoro, che comportano una modesta perdita di gettito, trovano adeguata copertura non solo nella prevedibile maggiore adesione al condono indotta dai detti miglioramenti tecnici ma nella circostanza che la norma elide ogni dubbio insorto in passato circa la obbligatorietà della rivalutazione anche per le cooperative diverse da quelle sopra indicate e che - proprio a seguito della nuova norma - sono inequivocabilmente soggette all'obbligo di rivalutare gli immobili.

Articolo 4, comma 3.

Il comma 3, fermi restando i termini per i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché la loro ineducibilità ai fini della determinazione reddituale, consente una ripartizione della redditività dei conti economici delle imprese senza nulla rilevare ai fini tributari.

Articolo 6, commi da 1 a 4.

Per il 1992 e il 1993 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi per concedere un *bonus* fiscale ai gestori dei distributori di carburante con erogazione inferiore a 10 milioni di litri per anno a titolo di contributo dello Stato per la ristrutturazione del settore.

Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA.

L'entità del *bonus* per litro erogato è stata fissata per il 1992 con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze del 4 giugno 1992. Per il 1993 l'entità del *bonus* verrà stabilita con analogo decreto da emanarsi entro

il 31 marzo 1993. Per la determinazione del *bonus* deve essere rapportato lo stanziamento disponibile al volume di carburante erogato nell'anno precedente, escludendo quello dei distributori che erogano più di 10 milioni di litri per anno. Il meccanismo di compensazione del *bonus* con le imposte da pagare è tale da assicurare la completa utilizzazione dei 50 miliardi e 100 miliardi rispettivamente nel 1992 e 1993.

Articolo 6, comma 5.

La non applicazione alla benzina cosiddetta «verde» e al gasolio, entro limiti, rispettivamente, di 20 lire al litro per la benzina e 21 lire al litro per il gasolio, degli eventuali aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine dovuta alla diminuzione dei prezzi internazionali non comporta alcuna variazione di gettito in quanto nel bilancio a legislazione vigente non è considerato l'aumento derivante dalla fiscalizzazione della diminuzione dei prezzi internazionali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(Articolo 1)STIMA DEI RIMBORSI DA ESEGUIRE COMPRESIVI DEGLI INTERESSI
(lire miliardi)

	FINO AL 1984		1985		TOTALE		TOTALE
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Importi presunti (**)
IRPEG + ILOR persone giuridiche non inferiore a 100 milioni	5.750	4.500	2.000	3.600	7.750	8.100 (*)	7.500
IRPEG + ILOR persone giuridiche inferiore a 100 milioni	95.000	1.200	98.500	900	193.500	2.100	1.890
IRPEF + ILOR persone fisiche non inferiore a 100 milioni	-	-	-	-	-	-	-
IRPEF + ILOR persone fisiche inferiore a 100 milioni	2.515.000	810	505.000	170	3.020.000	980	882
IVA non inferiore a 100 milioni	-	-	-	-	-	-	-
IVA inferiore a 100 milioni	44.000	360	15.000	225	59.000	585	526
Totale ...	2.659.750	6.870	620.500	4.895	3.280.250	11.765	10.798

(*) Questa cifra rientra ampiamente nei 7.500 miliardi disponibili per rimborsi con titoli di Stato se si tiene conto della possibilità di compensazioni previste per la rivalutazione obbligatoria degli immobili delle imprese nonché dei rimborsi che comunque non potranno essere consentiti dagli uffici a causa di situazioni non definite.

(**) Al netto degli scarti (10 per cento) per situazioni non definite.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO

(miliardi di lire)

	1992	1993	1994
Art. 1, c. 1 Rimborsi con titoli	- 7.500	-	-
Art. 1, c. 3 Interessi sui titoli di Stato	-	- 975	- 975
Ritenute su interessi	-	120	120
Art. 1, c. 4 Rimborsi automatizzati imposte dirette	- 2.772	-	-
Copertura con i capitoli 4752 e 4769 - Tab. 3	2.772	-	-
Art. 1, c. 5 Rimborsi automatizzati IVA	- 526	-	-
Copertura con fondi riscossione	526	-	-
Art. 1, c. 7 Compensazione dei crediti IVA	-	-	-
Art. 1, c. 8 Agenzie di viaggio	-	-	-
Art. 1, c. 9 Esclusione dall'IVA espositori esteri manifestazione «Colombo '92»	-	-	-
Art. 1, c. 11 Soppressione della ritenuta sugli interessi interbancari	-	- 720	- 200
Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria - Tabella A) Fondo speciale di parte corrente - Tesoro: Rimborso dei crediti di imposta ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari	7.500	1.575	1.055
Art. 2 Regime impositivo delle abitazioni	-	-	-
Art. 3 Nuovi estimi catastali	-	-	-
Art. 4 Aggiustamenti tecnici alla legge n. 413 del 1991	-	-	-
Art. 5, c. 3 Progetti finalizzati della Pubblica Amministrazione	- 100,5	-	-
Copertura: cap. 6856 - tesoro: Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizzati	100,5	-	-
Art. 6, c. 1 Bonus fiscale ai gestori di impianti di distribuzione dei carburanti	- 50	- 100	-
Legge 31 dicembre 1991, n. 405 (Finanziaria - Tabella B) Fondo speciale di conto capitale - Finanze: Intervento per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti	50	100	-
Art. 6, c. 5 Benzina verde	-	-	-
TOTALE ...	0	0	0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie, è convertito in legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, compresi quelli adottati, prodotti e sorti fino alla data del 27 febbraio 1992 sulla base della disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto-legge, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, e 26 maggio 1992, n. 298.

Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dopo controllo da parte degli uffici competenti, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate con le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, facendo salve quelle già presentate a norma del decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992. Le operazioni di riscontro devono essere effettuate secondo quanto disposto dal predetto

decreto del Ministro delle finanze e devono essere completate entro il 15 ottobre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi sono eseguite in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione

della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e), dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero:

«7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, inerenti e connesse alla partecipazione all'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92», non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono in ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al demanio statale delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 373.

10. La disposizione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti

maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

12. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari». All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 11, al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate

dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

Articolo 3.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

Articolo 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.», il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
- g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;
- h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;
- i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;
- l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;
- m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;
- n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. Il comma 3, ultima parte dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale può altresì essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo.

5. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto.

6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

7. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 6 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 6 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6 e 7 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

Articolo 5.

1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnico-organizzativa.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di trasferimento al soggetto suindicato dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato, anche ai fini del pagamento delle vincite al lotto.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992;

al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Articolo 6.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina

avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992.

SCALFARO

AMATO - GORIA - BARUCCI - REVIGLIO -
TESINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI